

335-bis. Disposizioni patrimoniali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 27 marzo 2001, n. 97.

Vedi:

- art. 6, comma 4, L. 27 marzo 2001, n. 97, secondo cui gli immobili confiscati ex artt. 322-ter e 335-bis c.p. sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune nel cui territorio li trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.

CAPO II**DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE****336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.**

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale [357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [358], per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri [c.p. 319, 322, 326], o ad omettere un atto dell'ufficio [328] o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339; c.p. 1889, 187 comma 1, 425].

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola¹.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e al secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa [339]².

Nelle ipotesi di cui al primo e al terzo comma, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la pena è aumentata fino alla metà^{3,4}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 5, L. 4 marzo 2024, n. 25.

² Comma così modificato dall'art. 5, L. 4 marzo 2024, n. 25. Il testo previgente disponeva: *La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.*

³ Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

⁴ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), nel testo, da ultimo, modificato dall'art. 4, D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito in L. 13 novembre 2023, n. 159, che dispone: *1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,*

322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 582, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per quelli commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Vedi:

- art. 4, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009): *Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.*

337. Resistenza a un pubblico ufficiale.

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [339; c.p. 1889, 190 commi 1 e 3, 425].

Se la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà^{1,2}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

² Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Vedi:

- art. 4, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009): *Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.*

Codice penale del 1889: Art. 190 - *Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi ad un pubblico ufficiale mentre adempie i doveri del proprio ufficio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da un mese a due anni.*

La reclusione è: 1° da tre a trenta mesi, se il fatto sia commesso con armi; 2° da uno a sette anni, se il fatto sia commesso in riunione di oltre cinque persone con armi, ovvero in riunione di oltre dieci persone anche senza armi e previo concerto.

Se il fatto sia diretto a sottrarre all'arresto sé stesso od un prossimo congiunto, la pena è della reclusione o della detenzione sino a venti mesi, o del confino per un tempo non minore di tre mesi, nel caso della prima parte; e della reclusione, rispettivamente, da due mesi a due anni nel caso del numero 1°, e da sei mesi a cinque anni nel caso del numero 2° del precedente capoverso.

337-bis. Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto.

Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 10.329.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque altera mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l'incolumità fisica degli operatori di polizia.

Se il colpevole è titolare di concessione o autorizzazione o licenza o di altro titolo abilitante l'attività, alla condanna consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attività¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 19 marzo 2001, n. 92.

338. Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti¹.

Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni [339; c.p. 1889, 188]².

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso³.

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi [339]⁴.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105. Il testo previgente disponeva: *Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.*

² Comma così modificato dall'art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105. Il testo previgente disponeva: *Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.*

³ Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 luglio 2017, n. 105.

⁴ Al reato previsto in tale comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Vedi:

- art. 4, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009): *Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.*

339. Circostanze aggravanti.

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [64] se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 comma 1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte [c.p. 1889, 187 comma 2, n. 1, 190 comma 2, n. 1]¹.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni [c.p. 1889, 187 comma 2, n. 2, 190 comma 2, n. 2]².

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone^{3 4}.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche se la violenza o la minaccia è commessa al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici⁵.

¹ Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10

agosto 2019. Il testo previgente disponeva: *Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.*

² L'art. 7 D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in L. 4 aprile 2007, n. 41 aveva previsto la sostituzione delle parole «della reclusione da tre a quindici anni» con le parole «della reclusione da cinque a quindici anni»; tale modifica è decaduta in sede di conversione del medesimo decreto in legge (L. 41/2007).

³ Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in L. 4 aprile 2007, n. 41.

⁴ Al reato previsto in tale comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁵ Comma aggiunto dall'art. 19, D.L. 11 aprile 2025, n. 48. Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Vedi:

- art. 4, D.Lgs. Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009): *Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.*

339-bis. Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 3 luglio 2017, n. 105.

340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, fuori dei casi previsti da particolari disposizioni di legge [331, 332, 337, 338, 431, 432, 433], cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità [359], è punito con la reclusione fino a un anno¹.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni².

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

¹ Al reato previsto da tale comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Comma aggiunto dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

Vedi:

- artt. 1 e 1-bis del D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, nel testo novellato dall'art. 23, D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in L. 1° dicembre 2018, n. 132, recante norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione: art. 1. *Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 1-bis,, è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

La stessa pena si applica nei confronti di chi, al fine di ostacolare la libera navigazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi, o comunque le ostruisce o le ingombra.

La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite, ovvero se è commesso usando violenza o minaccia alle persone o violenza sulle cose.

Art. 1-bis. *Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di un somma da euro mille a euro quattromila. La medesima sanzione si applica ai promotori ed agli organizzatori.*

341. Oltraggio a un pubblico ufficiale. [...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo originario disponeva: 341. *Oltraggio a un pubblico ufficiale. Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.*

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.

341-bis. Oltraggio a pubblico ufficiale.

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni¹.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola².

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del

fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto³.

¹ Comma così modificato dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.*

² Comma aggiunto dall'art. 6, L. 4 marzo 2024, n. 25.

³ Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009.

Vedi:

- artt. 3, 27, Cost.

342. Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000 [c.p. 1889, 197 comma 1]¹.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594]².

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 1889, 197 comma 2].

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85. Il testo previgente era il seguente: *Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

² Comma così modificato dall'art. 11, L. 24 febbraio 2006, n. 85. Il testo previgente era il seguente: *La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.*

Vedi:

- art. 4, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009): *Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.*

343. Oltraggio a un magistrato in udienza.

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [c.p. 1889, 197 comma 1]¹.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594 comma 3].

Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

¹ Comma prima modificato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205, poi dall'art. 7, D.L. 14 giugno 2019, n. 53, convertito in L. 8 agosto 2019, n. 77, a decorrere dal 10 agosto 2019.

Il testo previgente la modifica del 2009 disponeva: *Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Il testo previgente la modifica del 2019 disponeva: *Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Vedi:

- art. 4, D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 (abrogato dall'art. 1, comma 10, L. 15 luglio 2009, n. 94, a decorrere dall'8 agosto 2009): *Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.*

343-bis. Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato è commesso nei confronti:

- a) della Corte penale internazionale;
- b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
- c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
- d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237.

344. Oltraggio a un pubblico impiegato.

[...] ¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 18, L. 25 giugno 1999, n. 205. Il testo originario disponeva: *344. Oltraggio a un pubblico impiegato. Le disposizioni dell'articolo 341 si applicano anche nel caso in cui l'offesa è recata a un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio ma le pene sono ridotte di un terzo.*

345. Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni.

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comun-

que inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a 619 [664]¹.

¹ Articolo così modificato dall'art. 38, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire un milione.*

346. Millantato credito.

[...]¹.

¹ Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), L. 9 gennaio 2019, n. 3. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a 2.065.*

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a 3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

346-bis. Traffico di influenze illecite.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 75, L. 6 novembre 2012, n. 190 e poi così sostituito dall'art. 1, L. 9 agosto 2024, n. 114. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

347. Usurpazione di funzioni pubbliche.

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni [287; c.p. 1889, 185 comma 1]¹.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle [287, 498; c.p.p. 289; c.p. 1889, 185 comma 2]¹.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza [36; c.p. 1889, 173 comma 1].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689.

348. Esercizio abusivo di una professione.

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servono o fu-

rono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 12, L. 11 gennaio 2018, n. 3. Il testo previgente disponeva: *Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a 516.*

349. Violazione di sigilli.

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [c.p.p. 260, 261; c.c. 705; c.p.c. 752-768; L. fall. 84, 87], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a 1.032 [c.p. 1889, 201 comma 1]¹.

Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a 3.098 [350; c.p. 1889, 201 comma 2]¹.

¹ Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. Al reato previsto dal primo comma sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

350. Agevolazione colposa.

Se la violazione dei sigilli [349] è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa [43] di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a 929 [c.p. 1889, 201 comma 3]¹.

¹ Articolo così modificato dall'art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo previgente disponeva: *Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire centomila a due milioni.*

351. Violazione della pubblica custodia di cose.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato [c.p.p. 235, 253 comma 1 e 2, 354], atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o

presso un pubblico ufficiale [357] o un impiegato che presti un pubblico servizio [358], è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni [c.p. 1889, 202].

352. Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro.

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a 619 [c.p. 1889, 443 comma 1]¹.

¹ Articolo così modificato dall'art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. Il testo previgente disponeva: *Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la multa da lire centomila a due milioni.*

353. Turbata libertà degli incanti.

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti [c.p.c. 534, 576 ss.] o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a 1.032 [c.p. 1889, 299 comma 1]^{1 2}.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a 2.065 [c.p. 1889, 299 comma 2]¹.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà^{3 4}.

¹ Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Comma così modificato dall'art. 9, L. 13 agosto 2010, n. 136, che ha sostituito le parole "fino a due anni", con le parole "da sei mesi a cinque anni".

³ Ai reati previsti ai commi 1 e 3 sono applicabili le sanzioni sostitutive disposte agli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

⁴ Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 71, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Vedi art. 629 c.p.

353-bis. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contra-

ente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032¹.

¹ Articolo aggiunto dall'art. 10, L. 13 agosto 2010, n. 136.

354. Astensione dagli incanti.

Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro [c.p. 1889, 299 comma 2]¹.

¹ Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689. A tale reato sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

355. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [251; c.p. 1889, 205]¹.

La pena è aumentata [64] se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa [43], si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a 2.065¹.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura [32-*quater*, 356].

¹ Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Vedi:

- art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

356. Frode nelle pubbliche forniture.

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e

con la multa non inferiore a euro 1.032 [32-*quater*; c.p. 1889, 206 comma 2]¹.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente [252].

¹ Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

357. Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi^{1 2}.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 17, L. 26 aprile 1990, n. 86 e poi così modificato dall'art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.

² Il testo originario disponeva: *Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali: 1) gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria; 2) ogni altra persona che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.*

358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale [360]¹.

¹ Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 26 aprile 1990, n. 86. Il testo originario disponeva: *Agli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio: 1) gli impiegati dello Stato, o di altro ente pubblico, i quali prestano, permanentemente o temporaneamente, un pubblico servizio; 2) ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.*

359. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per

legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.

360. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale.

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale [357], o di incaricato di un pubblico servizio [358], o di esercente un servizio di pubblica necessità [359], come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato [c.p. 1889, 208].

TITOLO III

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

361. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

Il pubblico ufficiale [357], il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a 516¹.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [c.p. 57], che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto [c.p. 330-332, 347]².

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa [120].

¹ Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

362. Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

L'incaricato di un pubblico servizio [358], che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio [c.p. 330-332, 347], è punito con la multa fino a euro 103¹.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa [120] né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossico-dipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico².

¹ Importi elevati dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Comma così modificato dall'art. 104, L. 22 febbraio 1975, n. 685, nel testo sostituito dall'art. 32, L. 26 giugno 1990, n. 162.

363. Omessa denuncia aggravata.

Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato [241-310], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni¹; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria [384; c.p. 57, 347].

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689.

364. Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.

Il cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato [241-310], per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o]¹ l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno² o con la multa da euro 103 a 1.032³.

¹ La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

365. Omissione di referto.

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 [384; c.p. 334; c.p. 1889, 439]¹.

Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale [384].

¹ Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti.

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito [c.p.c. 61; c.p.p. 220, 221, 224], interprete [c.p.c. 122-123; c.p.p. 143], ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale [c.p.p. 259], ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi¹ o con la multa da euro 30 a 516 [c.p. 1889, 210]².

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto³, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244-245; c.p.p. 194-198] e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria [c.p.p. 133, 502].

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione [30] dalla professione o dall'arte.

¹ Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss. L. 24 novembre 1981, n. 689.

² Importi elevati dall'art. 113 comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Il nuovo codice di procedura penale ha abolito l'istituto del giuramento sostituendo, per i testimoni e i periti, una dichiarazione (artt. 497 e 226) che assolve alla stessa funzione.

367. Simulazione di reato.

Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370; c.p. 1889, 211].

368. Calunnia.

Chiunque, con denuncia [c.p.p. 333], querela [c.p.p. 336], richiesta [c.p.p. 342] o istanza [c.p.p. 341], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 1889, 212]¹.

La pena è aumentata [64] se s'incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte]^{2,3}.

¹ Comma così modificato dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, con denuncia, querela, richiesta [c.p.p. 342] o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

² La pena di morte è stata soppressa, con conseguente sostituzione con l'ergastolo, prima per i delitti previsti dal presente codice ex art. 1, D.Lgs. Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali (art. 1, D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 21). Infine, con L. 13 ottobre 1994, n. 589 è stata abolita la pena di morte anche per i reati previsti dal codice penale militare di guerra.

³ In base a quanto stabilito dall'art. 22, L. 11 gennaio 2018, n. 6, le pene previste per il reato di calunnia di cui al presente articolo sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla citata L. 6/2018. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.

Vedi:

- art. 416-bis.1 c.p.

Codice penale del 1889: Art. 212. *Chiunque, con denuncia o querela all'Autorità giudiziaria o ad un pubblico ufficiale il quale abbia obbligo di riferirne all'Autorità stessa, incolpa taluno, che egli sa essere innocente, di un reato, ovvero ne simula a carico di esso le tracce o gli indizi materiali, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.*

Il colpevole è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la reclusione da tre a dodici anni:

1° se il reato attribuito importi una pena restrittiva della libertà personale superiore ai cinque anni;

2° se in conseguenza della falsa incolpazione sia pronunciata condanna a una pena restrittiva della libertà personale.

La reclusione non è inferiore a quindici anni, se sia pronunciata condanna a una pena superiore alla reclusione.

Art. 213. *Le pene stabilite nell'articolo precedente sono diminuite di due terzi, se il colpevole del delitto ivi preveduto ritratti l'incolpazione o riveli la simulazione prima di qualsiasi atto di procedimento contro la persona calunniata; e sono diminuite soltanto da un terzo alla metà, se la ritrattazione o la rivelazione avvenga in un tempo successivo, ma prima che sia pronunciato il verdetto dei giurati, nei giudizi della corte d'assise, o la sentenza, negli altri giudizi, sul fatto falsamente attribuito.*

369. Autocalunnia.

Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero

mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370, 384].

370. Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite [65] se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione [39].

371. Falso giuramento della parte.

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura [c.c. 2736; c.p.c. 233-243] il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito d'ufficio [c.c. 2736 n. 2; c.p.c. 240], il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28]¹.

¹ V. sentenza Corte costituzionale del 20 novembre 1995, n. 490

Vedi:

- art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

371-bis. False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale¹.

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni².

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere³.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore^{4,5}.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente disponeva: *False informazioni al pubblico ministero*.

² Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni*.

³ Comma aggiunto dall'art. 25, L. 8 agosto 1995, n. 332.

⁴ Comma aggiunto dall'art. 19, L. 7 dicembre 2000, n. 397.

⁵ Articolo aggiunto dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

371-ter. False dichiarazioni al difensore.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma¹.

Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto^{1,2}.

¹ Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Tali nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023 (art. 36, comma 1).

² Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 7 dicembre 2000, n. 397.

372. Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244-245; c.p.p. 194-198, 468, 497-499] o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni [c.p. 1889, 214]¹.

¹ Comma, da ultimo, così modificato dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente disponeva: *Chiun-*

que, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Vedi:

- art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

Codice penale del 1889: Art. 210. *Chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria quale testimone, perito o interprete, ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare la testimonianza o di prestare l'ufficio di perito o d'interprete, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa da lire cento a mille.*

Questa disposizione si applica anche ai giurati, qualora ottengano l'esenzione allegando un falso pretesto.

Se si tratti di un perito, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte per un tempo pari a quello della detenzione.

Art. 214. *Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero, o tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.*

La reclusione è da uno a cinque anni, se il fatto sia commesso a danno di un imputato, o nel dibattimento in un processo per delitto; ed è da tre a dieci anni, se concorrano ambedue queste circostanze.

Se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna a pena superiore alla reclusione, la reclusione è da dieci a venti anni.

Se la testimonianza sia fatta senza giuramento, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

373. Falsa perizia o interpretazione.

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria [c.p.c. 61, 122-123; c.p.p. 220, 221, 224, 143], dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [375-377, 384 commi 1, 2, c.p.p. 198, 476; c.p. 1889, 217].

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla professione o dall'arte [30].

Vedi:

- art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente articolo.

374. Frode processuale.

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni [375, 384]¹.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela [120], richiesta [8, 9 comma 2, 3, 10, 11 comma 2, 12 comma 2, 127, 131 comma 4] o istanza [9, 10], e questa non è stata presentata [375, 384]².

¹ Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 luglio 2016, n. 133. Il testo previgente disponeva: *Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

² Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n. 689.

³ Comma così modificato dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente disponeva: *La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.*

374-bis. False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale¹.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione².

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria³.

¹ Rubrica così modificata dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente disponeva: *False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria.*

² Comma così modificato dall'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237. Il testo previgente disponeva: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato, al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.*

³ Articolo aggiunto dall'art. 11, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356.

375. Frode in processo penale e depistaggio.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico